

FORME E ITINERARI DEL DIRITTO

Diretta da F. Fasolino, A. Lovato, F. Lucrezi

12

Franz Wieacker

Vom römischen Recht

Dal diritto romano

Saggi scelti

Traduzione di Filippo Bonin

Con la collaborazione di:

Andrea Lovato, Sergio Alessandrì, Aurelio Arnese

Pasqua Cantarone, Maria Casola, Anna De Francesco

Yuri González Roldán, Daniele Vittorio Piacente, Pia Starace



G. Giappichelli Editore

© Copyright 2024 – G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111

<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 979-12-211-1216-0

ISBN/EAN 979-12-211-6147-2 (ebook)

Titolo originale:

Franz Wieacker, *Vom römischen Recht. Zehn Versuche*, seconda edizione
Koehler Verlag, Stuttgart, 1961.

La presente pubblicazione è stata realizzata con i fondi inerenti al Progetto di ricerca PRIN 2017 dal titolo: "Visioni criminali dall'antico: crimini e pene nello specchio della letteratura tra esperienze e deformazioni". Fondi erogati dal MUR codice CUP H98D19001950006.

Stampa: Stampatre s.r.l. - Torino

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

INDICE

	<i>pag.</i>
<i>Presentazione</i> (A. Lovato)	IX
<i>Premessa</i> (F. Bonin)	XI

INTRODUZIONE

F. BONIN

Romanità, diritto e pensiero antico nella tradizione europea	3
--	---

TRADUZIONE

Romanità e diritto romano	33
Il giurista romano	55
L'Europa e il diritto romano	99

CONTRIBUTI

A. ARNESE

Brevi osservazioni su *disputatio fori* e
giurisprudenza 125

M. CASOLA

Brevi note a margine del rapporto tra
'giuridico' e 'non giuridico' 143

A. DE FRANCESCO

La 'realtà storica' del giurista romano.
Note in margine a un dialogo tra maestri 157

Y. GONZÁLEZ ROLDÁN

Considerazioni minime sulla
Regularjurisprudenz 171

D.V. PIACENTE

Dal 'collasso' alla giurisprudenza umanistica 191

P. STARACE

Tra fungibilità e infungibilità dei giuristi
romani: echi di Schulz e oscillazioni di
Wieacker 201

CONCLUSIONI

A. LOVATO

Tradizione come 'modello' per l'uomo
e il giurista romano

225

Indice analitico (F. Bonin)

245

Maria Casola
BREVI NOTE A MARGINE
DEL RAPPORTO TRA
‘GIURIDICO’ E ‘NON GIURIDICO’

Sommaro: 1. Forma e sostanza e ‘l’arte del separare’. – 2. Le ‘contaminazioni’ del diritto.

1. Forma e sostanza e ‘l’arte del separare’

La questione relativa alla possibilità di ravvisare nei giuristi romani una riflessione in ordine al rapporto tra ‘giuridico’ e ‘non giuridico’ e sulle ricadute nell’attività tecnico costruttiva, attraversa trasversalmente l’opinione di numerosi studiosi, molti dei quali¹ hanno saputo indi-

¹ Al riguardo, nel contesto di una letteratura sempre più corposa, si veda ad esempio, D. NÖRR (1993), pp. 267 s.; con particolare «attenzione all’età fra Labeone e Pomponio», A. MANTELLO (1996), pp. 147-182, (2014), pp. 481-516, ove bibl.; G. FALCONE (2003), pp. 99 s.; G. FALCONE (2016), pp. 240-260, ora con precisazioni ed integrazioni, G. FALCONE (2017), pp. 183 s.; T. RUNDE (2005), pp. 189 s.; G. FINAZZI (2010), pp. 738 s.; da ultimo L. MAGANZANI (2019), pp. 21-44. Per una ricostruzione del percorso che ha condotto alla «nascita

viduarne la dimensione più profonda. Fra costoro, Franz Wieacker, che nel saggio *Römertum und römisches Recht*², con cui apre la sua opera, indirizza la propria indagine primariamente alle strutture formali dell'esistenza giuridica romana, e successivamente, ai suoi fondamenti materiali, giungendo alla conclusione che questi ultimi traggono origine dalle prime. Da tale duplice prospettiva emerge con chiarezza come nell'esperienza giuridica romana, la forma preceda la sostanza, definendo in modo pregnante l'identità stessa del diritto romano. Un fattore rilevante, egli osserva, in grado di marcare con chiarezza uno dei caratteri precipui del diritto romano nel suo sviluppo storico. Quest'ultimo, infatti, si configura in una duplice dimensione in cui l'essere quanto il dover essere della realtà³ si intreccia indissolubilmente sia con l'esperienza che con l'idea.

«Dal lato della realtà, si basa su relazioni di potere, tradizione e conflitto di interessi, e cioè si adatta al mondo della storia e della società. All'interrogativo sui motivi della sua giustizia una riflessione che ponga l'accento su questo lato empirico del diritto risponde più o meno nel seguente modo: 'perché l'ha ordinato un potente, l'ha deciso un'autorità'; perché 'è sempre stato così'; perché 'i padri si comportavano così'; o, infine, perché è 'utile, opportuno'. Come dover essere

della distinzione tra 'diritto' e 'etica' nel pensiero moderno» e di come tale distinzione non possa applicarsi all'esperienza giuridica romana, cfr. R. FIORI (2011), p. 141 e pp. 180 s. Questi ultimi lavori si inseriscono all'interno di un più ampio filone di indagine concernente la connotazione etica e sociale del modello del '*vir bonus*', in A. LOVATO (2013). È tenendo conto di questa problematica e alla luce delle presenti annotazioni che, talora, nel presente lavoro, impiegherò l'espressione 'non giuridico' o l'aggettivo 'extragiuridico' e dunque essenzialmente per comodità espressiva.

² Cfr. F. WIEACKER (1961), pp. 1-17.

³ V. *supra* p. 8 e pp. 40 s.

sovrareale, invece, il diritto è una norma, un'idea, un compito e un proponimento dello spirito. Una considerazione giuridica, che è determinata da questo profilo del diritto, troverà qualcosa di giusto proprio 'perché così dovrebbe e deve essere', perché è 'corretta o giusta'. E, infine, anche perché è logicamente coerente e quindi necessaria»⁴.

La conoscenza del diritto romano, egli osserva, è intrinsecamente legata all'esperienza dei giuristi romani. Sebbene il diritto romano non mostrasse una spiccata propensione per l'elaborazione sistematica e concettuale, la sua capacità di astrazione risultava particolarmente sviluppata. Tale apparente paradosso trova spiegazione nella peculiarità del metodo giuridico romano. I concetti giuridici romani, infatti, non scaturiscono da generalizzazioni logiche o da costruzioni teoriche, bensì emergono da un attento esame della realtà concreta. Il giurista romano scrive lo studioso, isolando gli elementi giuridicamente rilevanti all'interno dei fenomeni complessi della vita, era in grado di formulare concetti precisi e distinti. Questa capacità di astrazione, radicata in una mentalità focalizzata sull'analisi del caso concreto e non su costruzioni teoriche precostituite, era una caratteristica distintiva del diritto romano. Sono da esempio alcune figure giuridiche, apparentemente generali, come '*imperium*', '*obligatio*' e '*condicio*', che non rappresentano concetti astratti universali, ma indicano piuttosto «elementi nettamente distinti del giuridico nel 'fatto' sociale».

Già da questa breve riflessione si comprende come la visione di Wieacker, in ordine alla problematica, vada verso la *Trennung* giurisprudenziale circa il 'giuridico' e il 'non giuridico', come da lui definita in altre pagine⁵.

⁴ V. *supra* p. 48.

⁵ L'affermazione è in F. WIEACKER (1988), p. 507 nt. 20. Ripropone l'idea d'una «*Isolierung des positiven Rechtssystems gegen die mora-*

Tale prospettiva risulta affine a quella formulata alcuni decenni prima da Fritz Schulz⁶. Tra i diversi principi individuati, Schulz collocò, in seconda posizione nella sequenza degli undici principi⁷ e subito dopo legge e diritto, quello dell'isolamento del diritto dal non diritto⁸.

I giuristi romani sarebbero stati maestri nell'esercitare l'«arte di separare»⁹, là dove compito essenziale di ogni scienza, e quindi anche della giurisprudenza, è la separazione del dato giuridico rispetto agli altri ambiti¹⁰. I romani, a differenza di altri popoli quelli Greci o germanici, iniziarono presto, secondo lo studioso, a escludere dalla loro esposizione scientifica il mondo extragiuridico, ovvero «quella cerchia di obblighi extragiuridici che proprio nel mondo romano ha tanta importanza anche per la vita del diritto e che formano il contenuto prevalente della parola *officium*»¹¹.

Si confermerebbe l'effettiva tendenza metodologica dei giuristi ad esaminare istituti e problemi giuridici preva-

lische, soziale und politische Realität der römischen Lebenswelt», in F. WIEACKER (1977), p. 1. Su come anche la tradizione proceda per 'isolamento', v. *ivi* A. LOVATO, pp. 236 s.

⁶ Lo dimostra, altresì, il giudizio offerto dallo stesso Wieacker in alcune pagine del *Offene Wertungen bei den römischen Juristen*, pp. 1 s. e nt. 3.

⁷ Legge e diritto, isolamento, astrazione, semplicità, tradizione, nazione, libertà, autorità, umanità, fedeltà, sicurezza.

⁸ F. SCHULZ (1946), pp. 16-33.

⁹ F. SCHULZ (1946), p. 16.

¹⁰ Soprattutto all'interno del diritto stesso, in quanto i giuristi separarono il diritto profano da quello sacro, il diritto privato dal diritto pubblico e, all'interno del diritto privato, distinsero il diritto dei cittadini, peregrino e provinciale.

¹¹ F. SCHULZ (1946), p. 17. Quindi, nell'illustrare l'assunto sottolineata che «la giurisprudenza romana non si è limitata a separare rigorosamente le norme extragiuridiche dalle giuridiche, ma le ha pure escluse in massima dal suo studio» (p. 19).

lentamente da un'angolazione tecnica e a scapito delle istanze morali, sociali ed economiche¹².

Per Schulz, è centrale l'idea che il giuridico ha bisogno di isolarsi rispetto ad altri ambiti connessi per assumere una specifica autonomia ed «il primo isolamento andrebbe riconosciuto senz'altro grazie alle capacità di divisione realizzate dall'operato della scienza giuridica romana»¹³.

Perciò, quando Wieacker individua, nel suo approfondito studio sui fondamenti materiali del diritto romano, in particolare, tre gruppi di valori che ne caratterizzano l'evoluzione, ha cura di considerare la specificità della relativa questione. Punta l'attenzione su un primo gruppo, di natura autoritaria, composto da *imperium*, *potestas*, *manus*, *dominium* e *auctoritas*. Un secondo gruppo, di matrice tradizionalista, che si fonda sul *mos maiorum*, sulla *pietas* e la *fides*. Infine, un terzo gruppo, di carattere progressista, che trova la sua massima espressione nell'*aequitas* e nel diritto pretorio.

Le osservazioni espresse da Wieacker, qui riportate, possono ancora oggi suscitare una serie di riflessioni, che desidero condividere con il limitato obiettivo di ricostruire il dibattito storiografico e le relative critiche concernenti il fondamento o meno del principio dell'isolamento tra giuridico ed extragiuridico quale linea portante del mondo romano¹⁴.

¹² V. G. FALCONE (2017), p. 139, precisa, altresì, che questa tendenza potrebbe essere conseguenza «di un 'filtro' adottato dai compilatori giustinianeî, i quali potrebbero aver selezionato, dal materiale giurisprudenziale passato al vaglio per la composizione del Digesto, i testi che più direttamente si ponevano a quel livello di astrazioni di fattispecie e *responsa* e di pura analisi tecnico-giuridica che poteva interessare maggiormente i destinatari ideali della raccolta, e cioè avvocati e giudici».

¹³ Così, R. CARDILLI (2021), p. 187.

¹⁴ L'argomento, di recente, è stato oggetto di una rimeditazione,

2. Le ‘contaminazioni’ del diritto

I rapporti della scienza giuridica romana e l’ambito ‘non giuridico’ sono da lungo tempo al centro della ricerca storico-giuridica. Per decidere non solo ‘se’ ma soprattutto ‘come’ parlare di rapporto nel pensiero romano, occorrerebbero sforzi metodologici e ampie interpretazioni dei materiali disponibili che, in questa sede, non sono possibili.

Certamente, ancora oggi, ad una ricerca sulla presenza di ascendenze alla sfera extragiuridica nelle elaborazioni dei giuristi classici, sembra opporsi l’autorità dei famosi *Prinzipien* di Schulz, che continuano ad apparire un passaggio obbligato, così come evidenziato dallo stesso Wieracker. Uno snodo cruciale risiede ad esempio nel concetto di *Isolierung* applicato al diritto romano che, com’è noto, ha sollevato ampie discussioni tanto da essere considerato da una parte della letteratura addirittura distorsivo¹⁵.

L’idea diffusa secondo la quale i romani abbiano operato una netta distinzione tra il giuridico e il non-giuridico, allontanandosi da quella stretta interconnessione tra diritto e morale tipica delle «età giovanili dei popoli»¹⁶, sarebbe basata, secondo la dottrina più attenta¹⁷, su una

nell’ambito di un incontro tra storici e giuristi dell’antichità, svoltosi in collaborazione tra l’Università degli Studi di Milano e l’Università degli Studi di Milano Bicocca, i cui studi sono raccolti in C. BUZZACCHI-I. FARGNOLI (2021). Cfr. la cronaca di M. FERRARI (2020).

¹⁵ Un effetto distorsivo, secondo R. CARDILLI (2021), p. 188), che deriverebbe dall’assunzione dell’isolamento come criterio di scientificità, poiché questa impostazione potrebbe influenzare in modo indiretto e improprio la percezione della sua esistenza nel diritto romano.

¹⁶ Così F. SCHULZ (1946), p. 17.

¹⁷ In particolare, A. MANTELLO (1996), pp. 147-152; (2014), pp. 481-486 e con qualche variante in A. MANTELLO (1997), pp. 573-615,

proiezione anacronistica sul pensiero antico di categorie concettuali proprie del positivismo giuridico.

La stessa dottrina non ha mancato però, di sostenere che nelle fonti romane sarebbe assente in realtà la sola «teorizzazione» e non anche la «coscienza della separatezza» e soprattutto che tale consapevolezza abbia assunto nella riflessione giurisprudenziale «colorature diverse»¹⁸.

Non manca, tuttavia, chi tra gli studiosi nega addirittura la possibilità di individuare una minima traccia di coscienza dell'alterità tra giuridico ed extragiuridico¹⁹, soprattutto in relazione al primo principato. Limitare, infatti, l'analisi degli sviluppi che avrebbero portato alla distinzione tra diritto e morale, alla sola dimensione della 'teorizzazione', ossia a una sua espressa definizione, ap-

evidenzia una dipendenza diretta delle affermazioni di Schulz dalle pagine di R. Von Jhering e, in generale, l'influenza delle impostazioni positivistiche sulla dottrina romanistica del Novecento. Cfr. anche M. BRETONE, (1982²), pp. 340 ss.

¹⁸ Le citazioni sono tratte da A. MANTELLO (2014), p. 154; p. 488. Vale anche l'avvertimento di A. MANTELLO (1996), pp. 155-158; (2014), pp. 489-492, sul rischio di proiettare «con soverchio affidamento» nell'indagine storiografica i significati enucleatisi in tempi a noi non lontani di 'morale', 'etica' e 'diritto', dimenticando che «essi erano del tutto estranei alla cultura romana» e che questa non ha rintracciato «in termini di principio, teorici, un *proprium* del 'giuridico' non identificabile con quello 'del non giuridico'». Si veda anche A. MANTELLO (2009), pp. 97-99. Accenna da ultimo, sulla questione di consapevolezza delle fonti riguardo alla contrapposizione fra sfera morale e sfera giuridica, G. RIZZELLI (2018), p. 158 nt. 40.

¹⁹ In tal senso, R. FIORI (2011), pp. 181 s. ed in particolare p. 182 nt. 158, il quale è orientato verso una lettura 'totalizzante' del giuridico nella prospettiva romana non suscettibile di essere compreso secondo una visuale contemporanea. Sul punto, per una diversa prospettiva, v. G. FALCONE (2016), p. 248 ed *ivi* nt. 26.

pare eccessivamente riduttivo, soprattutto «perché – a ben vedere – nessuno dei sostenitori di una tale distinzione ha mai preteso che essa fosse stata esplicitamente teorizzata dai romani»²⁰.

Ne consegue, secondo Fiori, l'esclusione nel pensiero romano delle precondizioni per affermare una distinzione netta tra etica e diritto.

La cultura romana si sarebbe, secondo altre voci autorevoli²¹, presentata con una forte componente giuridica, ma senza implicarne l'isolamento dalle riflessioni etiche e dalla complessa trama sociale; anzi il diritto avrebbe presentato un rapporto monolitico con la struttura sociale, il costume, i modelli etici ed il momento religioso.

Nondimeno, la documentazione giuridica e letteraria di cui disponiamo sembrerebbe assicurare che i giuristi si imbattevano nell'*officium* quale diretto oggetto di osservazione e studio. Inoltre, all'occorrenza, ricorrevano ai profili dell'*officium* nella costruzione, rappresentazione e interpretazione di istituti e modelli giuridici²².

Anche tra gli autori antichi circolavano rappresentazioni che tendevano ad esaltare la consapevolezza di questa problematica. Un esempio significativo si trova in Cicerone, nel *De oratore* (3.133), in cui viene rilevato che «è naturale che la consuetudine del *respondere* sugli *officia*

²⁰ Così R. FIORI (2011), p. 183.

²¹ Si veda in tal senso e, per tutti, verso una ritenuta feconda impurità del diritto le pagine di R. ORESTANO (1981), pp. 558 s.; P. CATALANO (1990), pp. VIII s.; P. CATALANO (1996), pp. 3 s.; sottolinea il 'contenuto ideologico' dei principi, F. NASTI (2019), in particolare p. 226. Anche cfr. E. STOLFI (2012), pp. 251 s.

²² Per un quadro d'insieme circa queste testimonianze e, in particolare sul tema dei rapporti tra *officium* e *ius* e della loro alterità e separatezza, ma anche di coesistenze e interazioni all'interno delle vicende contrattuali, fra tutti, cfr. G. FALCONE (2017b), pp. 138-140 e (2016).

ponesse alla riflessione dei giuristi la problematica dei rapporti fra questi e il diritto»²³.

Secondo Falcone, una consapevole interazione tra i due ambiti affiora in chiave di analisi e di *interpretatio* dei fenomeni giuridici, soprattutto all'interno delle stesse vicende contrattuali²⁴.

²³ Così, G. NEGRI (1975), p. 241.

²⁴ V. G. FALCONE (2017b), p. 148, il quale, partendo dalle sue importanti riflessioni sulla qualifica di *'obligatio'* nel contesto del rapporto tra diritto e morale, precisa: «che presso i giuristi classici ... la coesistenza e la comunicazione tra le sfere del *ius* e dell'*officium* ... era assunta come un dato pacifico, tale da non richiedere apposite precisazioni e da costituire, piuttosto, elemento con cui giustificare un determinato regime o addirittura punto di partenza per argomentare in una determinata direzione. ... quanto più un giurista avvertiva la permeabilità tra le due sfere relativamente ad un medesimo istituto, tanto più doveva essere portato a puntualizzare che, rispetto alla doverosità e cogenza morali dell'*officium*, altro sono la doverosità e la cogenza giuridica dell'*obligatio*». Altresì, l'a. descrive minuziosamente, nel suo ampio lavoro dedicato al contratto di comodato (2016), l'interazione esistente tra la prospettiva dell'operazione giuridica (*commodare, obligatio, negotium*) e la dimensione etica (*officium, beneficium*), pp. 247-248 ed *ivi* nt. 26, che andrebbe letta come espressione di una coscienza di separatezza tra sfera giuridica e sfera morale. L'a. fonda la sua interpretazione soprattutto sul riconoscimento dell'azionabilità (2017a, p. 206) e richiama un punto del *de ira* di Seneca, che evidenzerebbe in Seneca «la consapevolezza di una netta alterità tra sfera giuridica e sfera morale degli *officia* provata anche dal punto di vista della fonte della doverosità». Conserva la *distinctio* tra doveri morali e doveri giuridici, G. FINAZZI (2010), pp. 740-742. Sul punto si colloca in una prospettiva opposta, R. CARDILLI (2021), p. 188 ed *ivi* nt. 31. G. FALCONE precisa, però, che nella sua analisi (2017a, pp. 184 s.) e in relazione agli *officia* in termini di 'doveri morali' «le fonti romane considerano *'moralis'* la *philosophia* che si occupa dei *mores*, vale a dire dei comportamenti in quanto obiettivizzazione esterne delle *virtutes* e cioè di predisposizioni e sollecitazioni interiori».

A riguardo è significativo anche lo studio di Cardilli²⁵, che, partendo dall'analisi della Repubblica di Platone, ha sviluppato una riflessione sull'utopia moderna di un 'diritto puro', rispetto alla visione di giustizia, che emerge in diversi passi del Digesto. Tra questi spicca la celebre definizione ulpiana di *ius*, oggi resa maggiormente complessa dalla prospettiva positivista e normativista, che ha caratterizzato il pensiero giuridico del Novecento.

«Ecco allora che, per esempio, il rapporto tra *officium* e *oportere ex fide bona* e, come si direbbe, tra morale e diritto acquista una nuova profonda risonanza»²⁶, nell'ambito cui «assumono forma di obbligazione non soltanto le prestazioni volute dalle parti, ma anche tutto ciò che rientra nell'ufficio del *vir bonus* (inteso come modello giuridico sociale concreto e non come modello filosofico astratto)»²⁷.

Con le ovvie diversificazioni proprie del periodo storico di riferimento²⁸, l'astrazione concettuale del diritto da

²⁵ Per una diversa interpretazione del rapporto tra *officium* e *obligatio* quali espressioni di una non chiara separazione tra morale e diritto si veda R. CARDILLI (2021), p. 194, che riconosce da un lato come dato certo l'elemento distintivo dell'azionabilità giudiziale attribuibile all'esperienza giuridica, dall'altro lato non riduce la sfera del giuridico esclusivamente a questa dimensione. La doverosità nel *ius* poteva esser riconosciuta anche quando non vi era azione. A ben vedere, pertanto, sul piano del problema delle teorizzazioni dei 'doveri', non è la 'doverosità' a trasformarsi, ma la forma di tutela della relazione (p. 218). Ne consegue che le espressioni *officium* e *obligatio* non sembrano esprimere una contrapposizione tra dovere morale e dovere giuridico.

²⁶ Così, C. BUZZACCHI-I. FARGNOLI (2021), p. 13.

²⁷ Così, R. CARDILLI (2021), p. 218. Sul problema si vedano, altresì i contributi nel volume A. LOVATO (2013).

²⁸ Le posizioni sono, invece, unanime nel constatare, almeno per l'epoca tardoantica, un intreccio complesso tra diritto e tematiche etico-sociali.

parte dei giuristi romani, tratta anche dal non giuridico, non implica necessariamente una separazione di esso da altri ambiti della vita sociale, ma anzi ne restituisce un'immagine di questa che in esso stesso si rispecchia, garantendo una consonanza con le dinamiche evolutive sociali.

Riferimenti bibliografici

- M. BRETONE (1982²) = M. BRETONE, *Uno sguardo retrospettivo. Postulati e aporie nella History di Shulz*, in *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*, Napoli 1982².
- C. BUZZACCHI-I. FARGNOLI (2021) = C. BUZZACCHI-I. FARGNOLI (a cura di), *Il Diritto allo stato puro? Le fonti giuridiche romane come documento della società antica*, Milano 2021.
- C. BUZZACCHI-I. FARGNOLI (2021) = C. BUZZACCHI-I. FARGNOLI, *La rivendicazione della purezza del diritto romano. Una rimediazione interdisciplinare*, in *Il Diritto allo stato puro? Le fonti giuridiche romane come documento della società antica*, a cura di C. Buzzacchi, I. Fagnoli, Milano 2021, pp. 3-15.
- P. CATALANO (1990) = P. CATALANO, *Diritto e persone I*, Torino 1990.
- P. CATALANO (1996) = P. CATALANO, *Religione morale e diritto nella prospettiva dello ius Romanum*, in *Roma e America 1* (1996), pp. 3 s.
- R. CARDILLI (2021) = R. CARDILLI, *Ius a Iustitia Appellatum est. Considerazioni critiche sul cd. "Diritto Puro" attraverso il diritto romano*, in *Il Diritto allo stato puro? Le fonti giuridiche romane come documento della società antica*, a cura di C. Buzzacchi, I. Fagnoli, Milano 2021, pp. 171-223.
- G. FALCONE (2003) = G. FALCONE, *"Obligatio est iuris vinculum"*, Torino 2003.
- G. FALCONE (2016) = G. FALCONE, *A proposito di Paul 29 ad ed. D.13.6.17.3 (officium, beneficium, commodare)*, in *AUPA 59* (2016), pp. 240-260.
- G. FALCONE (2017a) = G. FALCONE, *A proposito di Paul. 29 ad ed. D.13.6.17,3 (officium, beneficium, commodare). Con un'appendice in tema di alterità tra morale e diritto*, in *Giuristi romani e storiografia moderna. Dalla 'Palingenesia iuris civilis' agli Scriptores iuris Romani*, a cura di A. Schiavone, Torino 2017.
- G. FALCONE (2017b) = G. FALCONE, *La definizione di obligatio tra diritto e morale. Appunti didattici*, Torino 2017.

- M. FERRARI (2020) = M. FERRARI, *Il diritto allo stato puro? Le fonti giuridiche romane come documento della società antica*, in forma digitale consultabile al link https://europeanlegalroots.weebly.com/uploads/5/6/9/8/5698451/ferrari_2020_draft.pdf.
- G. FINAZZI (2010) = G. FINAZZI, *Amicitia e doveri giuridici*, in *Homo, caput, persona. La costruzione giuridica dell'identità nell'esperienza romana*, a cura di A. Corbino, M. Humbert, G. Negri, Pavia 2010.
- R. FIORI (2011) = R. FIORI, *Bonus vir. Politica filosofia retorica e diritto nel de officiis di Cicerone*, Napoli 2011.
- A. LOVATO (2013) = A. LOVATO (a cura di), *Vir bonus. Un modello ermeneutico della riflessione giuridica antica*, *Incontro di studio*, Trani, 28-29 ottobre 2011, Bari 2013.
- L. MAGANZANI (2019) = L. MAGANZANI, *Etica e diritto nella formazione del giurista: l'età severiana*, in *Jus. Rivista di Scienze giuridiche* 2 (2019), pp. 21-44.
- A. MANTELLO (1996) = A. MANTELLO, *Un'etica per il giurista? Profili d'interpretazione giurisprudenziale nel primo Principato*, in *Per la storia del pensiero giuridico romano. Da Augusto agli Antonini*, Atti del seminario, a cura di D. Mantovani, Torino 1996, pp. 147-182 (= *Variae*, Lecce 2014, I, pp. 481-516).
- A. MANTELLO (1997) = A. MANTELLO, *Nozione, formazione e interpretazione del diritto dall'età romana alle esperienze moderne*, *Ricerche dedicate al professor Filippo Gallo*, I, Napoli 1997, pp. 573-615.
- A. MANTELLO (2009) = A. MANTELLO, *Diritto privato romano*, *Lezioni*, I, Torino 2009.
- F. NASTI (2019) = F. NASTI, *Pensiero giuridico romano e tradizione europea nei 'Prinzipien' di Fritz Schulz*, in *Pensiero giuridico occidentale e giuristi romani. Eredità e genealogie*, a cura di P. Bonin, N. Hakim, F. Nasti, A. Schiavone, Torino 2019, pp. 225-247.
- D. NÖRR (1993) = D. NÖRR, *Ethik und Recht im Wiederstreit? Bemerkungen zu Paul. (29 ad ed.) D.13,6,17,3*, in *Ars boni et aequi. Festschrift W. Waldestein*, Stuttgart 1993, pp. 267-284.
- G. NEGRI (1975) = G. NEGRI, *La clausola codicillare nel testamento inofficioso. Saggi storico-giuridici*, Milano 1975.

- R. ORESTANO (1981) = R. ORESTANO, *Diritto. Incontri e scontri*, Bologna 1981.
- G. RIZZELLI (2018) = R. RIZZELLI, 'Pietate necessitudinis ductae', *Settimono Severo, Ulpiano e l' 'accusatio' del 'tutor suspectus'*, in *QLSD* 8 (2018), pp. 147-173.
- T. RUNDEL (2005) = T. RUNDEL, *Mandatum zwischen utilitas und amicitia. Perspektiven zur Mandatarhaftung im klassischen römischen Recht*, Munster 2005.
- F. SCHULZ (1946) = F. SCHULZ, *I principii del diritto romano*, trad. e cura di V. Arangio-Ruiz (= *Prinzipien des römischen Rechts*, München 1934), Firenze 1946 (rist. anast. 1995).
- E. STOLFI (2012) = E. STOLFI, *Il contesto culturale*, in *Storia dei dogmi e individualità storica dei giuristi romani. Atti del Seminario internazionale* (Montepulciano 14-17 giugno 2011), a cura di Ch. Baldus, M. Miglietta, G. Santucci, E. Stolfi, Trento 2012.
- F. WIEACKER (1961) = F. WIEACKER, *Vom römischen Recht: Zehn Versuche*, Stuttgart 1961.
- F. WIEACKER (1977) = F. WIEACKER, *Offene Wertungen bei den römischen Juristen*, in *ZSS*, 94 1 (1977), pp. 1-42.
- F. WIEACKER (1988) = F. WIEACKER, *Römische Rechtsgeschichte*, I, München 1988.

Abstract

The aim of this essay is to examine how the relationship between the legal and the non-legal was considered in the roman culture, especially in the legal historical research.

Key Words

Contamination, separation, legal and non-legal, roman legal science.